



COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

www.comunecasale.tv.it PEC:protocollo@comune.casalesulsile.legalmailpa.it

Via Vittorio Veneto 23 – 31032

P.I. 01557090261

Tel 0422.784511

C.F. 80008210264

REGOLAMENTO COMUNALE

di

POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 30.10.2013

Integrato e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 05.11.2015

SOMMARIO

PRESENTAZIONE.....

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – COMPETENZE

ART. 3 – RESPONSABILITA'

ART. 4 – SERVIZI GRATUITI E SERVIZI A PAGAMENTO

ART. 5 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO

ART. 6 – AMMISSIONE E DIVIETI

CAPO III – FERETRI

ART. 7 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

ART. 8 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

ART. 9 – TRASPORTI FUNEBRI

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

ART. 10 – ELENCO CIMITERI

ART. 11 – DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA

ART. 12 – AMMISSIONI NEL CIMITERO

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 13 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 14 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 15 – INUMAZIONE

ART. 16 - LAPIDI E COPRITOMBA SULLE INUMAZIONI

ART.16 BIS – CAMPI DI INUMAZIONE SPECIALE “ALL'INGLESE” PER INDECOMPOSTI

ART. 17 – TUMULAZIONE

ART. 18 – LAMPADE VOTIVE, DECORAZIONI ED ISCRIZIONI SU TUMULAZIONI

ART. 19 – TUMULAZIONE PROVVISORIA

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 20 – ESUMAZIONI ORDINARIE

ART. 21 – AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

ART. 22 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE

ART. 23 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

ART. 24 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

ART. 25 – RACCOLTA DELLE OSSA

ART. 26 – OGGETTI DA RECUPERARE

ART. 27 – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

CAPO V – CREMAZIONE

ART. 28 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE E MODALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE
ALLA CREMAZIONE

ART. 29 – URNE CINERARIE

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 30 – ORARIO

ART. 31 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO VISITATORI

ART. 32 – DIVIETI

ART. 33 – RITI FUNEBRI

ART. 34 – FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

ART. 35 – MATERIALI ORNAMENTALI

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- ART. 36 – SEPOLTURE PRIVATE**
- ART. 37 – DURATA DELLE CONCESSIONI**
- ART. 38 – MODALITA' DI CONCESSIONE**
- ART. 39 – USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE**
- ART. 40 – REGOLE GENERALI PER LA MANUTENZIONE**

CAPO II – SUBENTRI E RINUNCE

- ART. 41 – SUBENTRI**
- ART. 42 – RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE**
- ART. 43 – TARIFFE**
- ART. 44 – REVOCA**
- ART. 45 – DECADENZA**
- ART. 46 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA**
- ART. 47 – ESTINZIONE**

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I – LAVORI PRIVATI

- ART. 48 – ACCESSO AL CIMITERO**
 - ART. 49 – AUTORIZZAZIONE E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE**
 - COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI**
 - ART. 50 – RESPONSABILITA' – DEPOSITO CAUZIONALE**
 - ART. 51 – INTRODUZIONE DEPOSITO DI MATERIALI**
 - ART. 52 – ACCESSO AI CIMITERI**
 - ART. 53 – VIGILANZA**
 - ART. 54 – OBBLIGHI E DIVIETI**
- #### **CAPO II – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**
- ART. 55 – FUNZIONI, LICENZA**
 - ART. 56 – DIVIETI**

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

- ART. 57 – REGISTRO DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE**
- ART. 58 – ANNOTAZIONI NEL REGISTRO DEI CONTRATTI**
- ART. 59 – REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI**
- ART. 60 – SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI**

CAPO II – NORME TRANSITORIE

- ART. 61 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO**
- ART. 62 – SEPOLTURE A TUMULAZIONE PREGRESSE**
- ART. 63 – NORME DI RINVIO**
- ART. 64 – SANZIONI**
- ART. 65 – DEROGA**
- ART. 66 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

PRESENTAZIONE

La Polizia mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private ed ad ogni altra analoga funzione non specificamente attribuita ad altri enti od organi.

Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività connesse con i cimiteri sono determinate secondo il regolamento di cui all'art.89 del *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; indicativamente e senza che la seguente elencazione costituisca limite al presente regolamento, tali funzioni possono essere così ripartite:

- a. al Servizio Lavori Pubblici dell'Area III competono la costruzione e la realizzazione degli ampliamenti dei cimiteri, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri; la redazione del piano regolatore cimiteriale; la gestione delle attività cimiteriali; i procedimenti autorizzativi per la posa di lapidi e copritomba e per l'applicazione di accessori e epigrafi sulle sepolture;
- b. al Servizio Edilizia dell'Area III competono i procedimenti autorizzativi per la costruzione di sepolture private su aree in concessione;
- c. ai Servizi Demografici dell'Area I competono l'emissione del permesso di seppellimento, le comunicazioni e autorizzazioni al trasporto della salma, le autorizzazioni alla cremazione e l'affidamento a familiari dell'urna cineraria, l'aggiornamento del registro delle sepolture, la definizione finale degli atti contrattuali e la tenuta del registro.
- d. il Servizio Ragioneria dell'Area II provvede agli atti contabili.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27/07/1934, n. 1265 ed al D.P.R. 10/09/1990, n. 285, cui si fa riferimento per le parti non espressamente disciplinate, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione in ambito comunale, intese a prevenire pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla decomposizione dei cadaveri nonché quelle relative alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelle sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2 – COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate rispettivamente dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, dal responsabile di Area e/o funzionario delegato, nel rispetto di quanto stabilito nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, D. Lgs. n. 267/2000.
2. Per le dichiarazioni di morte, la denuncia della causa di morte, l'accertamento dei decessi, il periodo di osservazione salme e quant'altro connesso trovano applicazione le norme dell'ordinamento dello Stato Civile, del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria, del Codice di Procedura Penale e delle Leggi Regionali e Statali in materia.
3. In relazione alle norme di legge in materia e del presente Regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie e opportune ai fini predetti.
4. I servizi inerenti la polizia mortuaria possono essere effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate (es. azienda concessionaria o appaltatrice) dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e successive modificazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, disciplinate di volta in volta da apposito contratto o convenzione di servizio.
5. In caso di gestione in economia per le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, per quanto non previsto dal D.P.R. n. 285/1990 si fa riferimento al Servizio competente di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.

ART. 3 – RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 4 – SERVIZI GRATUITI E SERVIZI A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Servizio competente.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme dal luogo del decesso all'obitorio e/o al deposito di osservazione o ad altro locale quando sia prescritto dall'autorità giudiziaria;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) la fornitura del feretro, il trasporto, l'inumazione e l'esumazione ordinaria in campo comune dei cadaveri di persone prive di familiari tenuti agli alimenti - così come previsto dall'art. 433 e seguenti del C.C.;
 - f) il trasporto di salme di persone sconosciute o, se conosciute, per le quali non sia possibile riscontrare l'esistenza in vita di parenti prossimi;
3. Gli interventi di cui al comma precedente, lettere e) e f), sono a carico del Comune previa richiesta e relazione da parte dei Servizi Sociali. Il Comune provvederà ad incaricare del servizio un'impresa di onoranze funebri; l'impegno di spesa verrà assunto previa decisione in merito dell'Amministrazione comunale sulla base della relazione tecnico-professionale dell'assistente sociale.
4. Gli interventi relativi alla fornitura del feretro, al trasporto, all'inumazione e all'esumazione ordinaria in campo comune dei cadaveri di persone i cui familiari tenuti agli alimenti - così come previsto dall'art. 433 del c.c., non siano in grado di sostenere la spesa potranno rivolgersi al servizio sociale professionale competente il quale, in base al regolamento vigente, valuterà l'eventuale contributo totale o parziale a sostegno della spesa;
5. Tutti gli altri servizi non previsti dal presente articolo sono a carico dei familiari, secondo le tariffe che il Comune stabilisce di applicare con proprio atto deliberativo.
6. Il Comune, con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.

ART. 5 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nei cimiteri:
 - a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri, nonché la disciplina d'ingresso (artt. 32 e 33 del Regolamento);
 - b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - c) l'elenco delle concessioni a privati in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
 - d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - e) ogni altro documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della normativa vigente.
 - f) copia del presente Regolamento.

CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ART. 6 – DEPOSITI E OSSERVAZIONI ED OBITORI

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione in locali idonei nell'ambito del cimitero o all'obitorio, anche avvalendosi delle strutture dell'Az. U.L.S.S., qualora non disponga di tali locali.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco o dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee, compresi i familiari.

4. In relazione al punto 1) del presente articolo il cimitero di Casale Sul Sile dispone di una camera mortuaria a norma secondo le caratteristiche di cui all'art. 65 del D.P.R. 285/1990 idonea alla sosta feretri in attesa di destinazione. Per le caratteristiche e la capienza la stessa può contenere un numero di bare /feretri tale da consentire comunque ogni attività relativa in sicurezza.

La sosta è consentita fatto salvo il mantenimento di adeguata temperatura in particolar modo nei periodi estivi.

CAPO III - FERETRI

ART. 7 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, la salma è deposta nel feretro. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al D.P.R. 285/90, nonché alla Circolare interpretativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 ed alle disposizioni specifiche impartite dal Coordinatore Sanitario dell'Az. U.L.S.S. e successivi aggiornamenti e modificazioni legislative/regolamentari
2. In ciascun feretro può essere racchiusa una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma va collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. Le salme destinate alla inumazione devono essere rivestite con abiti, lenzuola o accessori di tipo biodegradabile.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Il feretro dovrà essere accompagnato, di norma, dalla seguente documentazione: autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale civile, che vale anche come autorizzazione al trasporto (art. 23 legge regionale 18/2010)
6. Al momento del ritiro del feretro o comunque prima della sepoltura, il responsabile dell'operazione cimiteriale accerterà la regolarità della documentazione, anche in riferimento al diritto d'uso della sepoltura.
7. La documentazione dovrà essere conservata negli archivi cimiteriali e coordinata allo schedario dei defunti ed alle registrazioni amministrative concernenti le sepolture private ed i rispettivi concessionari.

ART. 8 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ART. 9 – TRASPORTI FUNEBRI

1. Il servizio di trasporto funebre è liberamente esercitato dalle ditte private operanti nel settore, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

ART. 10 – ELENCO CIMITERI

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie - R.D. 27/07/1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- a) Casale sul Sile – Capoluogo;
- b) Conscio.

Nella frazione di Lughignano esiste un cimitero di proprietà della Parrocchia.

1. Presso il cimitero del Capoluogo si trovano:
 - a) una camera mortuaria che, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 10.09.90 n.285, svolge le funzioni di deposito di osservazione e di sosta feretri;
 - b) nel cimitero del Capoluogo è costituito un ossario per la raccolta e la conservazione a tempo indeterminato ed in forma promiscua delle ossa di salme completamente mineralizzate provenienti da esumazioni o da estumulazioni per i quali i familiari aventi titolo non abbiano tempestivamente provveduto per altra destinazione, nonché per le ossa eventualmente rinvenute nel Comune, in modo che le stesse siano sottratte alla vista del pubblico.
2. Entrambi i cimiteri comunali:
 - a. hanno campi comuni destinati alle inumazioni, in conformità a quanto dispone il D.P.R. 10.09.90 n. 285;
 - b. hanno aree riservate a sepolture private;
 - c. sono dotati di illuminazione votiva.
3. Il Settore competente (uff. Lavori Pubblici) detiene e archivia le rappresentazioni cartografiche dei cimiteri del territorio; in tali rappresentazioni devono essere indicati gli spazi riservati per le sepolture comuni e private. Le planimetrie verranno aggiornate ogni qualvolta siano apportate modifiche o siano ampliate le strutture esistenti.
4. Il cimitero parrocchiale di Lughignano è soggetto all'osservanza delle disposizioni di tutte le Leggi che disciplinano la materia; in particolare il T.U. delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934), il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (DPR 285/1990) e la Legge Regionale n.18/2010.

ART. 11 – DISPOSIZIONI GENERALI -VIGILANZA

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. n. 285/1990 ed il rispetto delle disposizioni attuative per l'autorizzazione alla tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri (D.G.R.V. n. 1533 del 14.06.2002, come rivista ed integrata dalla D.G.R.V. n. 2051 del 03/07/2007).
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Per la manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e successive modificazioni. (In caso di speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri e l'utilizzo di strutture cimiteriali esistenti vale il procedimento indicato nella D.G.R.V. n. 1533 del 14.06.2002, così come integrata dalla D.G.R.V. n. 2051 del 03/07/2007).

4. Le operazioni di inumazione, di tumulazione anche di urne cinerarie, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di resti anatomici etc, sono riservate alla ditta che gestisce il cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune e al Servizio competente le operazioni di esumazione, di estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990; tali operazioni potranno essere gestite in via esclusiva anche attraverso apposita concessione.

ART. 12 – AMMISSIONI NEL CIMITERO

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione:
 - a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune ovunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) le salme di persone ovunque decedute, che avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) le salme di coloro che, pur non residenti, siano nativi di Casale sul Sile o abbiano trascorso almeno 30 anni della loro vita in questo Comune o in esso risiedano i genitori e/o i figli e/o i fratelli;
 - d) le salme, le ceneri o resti mortali di persone non residenti e non decedute nel territorio comunale, per il ricongiungimento nello stesso cimitero di coniugi o di genitori ai figli e viceversa;
 - e) le salme di coloro che hanno avuto in vita il trasferimento di residenza dal Comune di Casale sul Sile ad altro Comune a seguito di ricovero in Istituti di cura o di Assistenza;
 - f) le salme di persone non più residenti nel Comune da meno di 15 anni;
 - g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute nel cimitero le salme delle persone che risultano essere state in vita concessionarie, o aventi diritto alla concessione, o membri della famiglia del concessionario, di sepoltura privata individuale o di famiglia.
3. Sono pure accolti i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone, di cui al punto 1. del presente articolo.
4. In deroga a quanto stabilito dal presente articolo possono essere accolte nei cimiteri comunali, previa valutazione da parte dell'Amministrazione comunale, le salme, i resti mortali, le ossa e le ceneri:
 - a. di persone che, pur non rientrando nei casi precedenti, abbiano acquisito in vita particolari benemerienze nei confronti della collettività di Casale sul Sile;
 - b. di religiosi nativi di Casale sul Sile che, per ragioni legate alla loro missione, hanno assunto residenza in altro Comune.
5. La sepoltura di salme, resti mortali, ossa o ceneri avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale.
6. I loculi, le nicchie e gli ossari sono assegnati secondo l'ordine progressivo dall'alto verso il basso.
Non sarà comunque possibile concedere un loculo, una nicchia o un ossario prima dell'effettivo decesso.
7. In deroga a quanto stabilito nel precedente comma si stabilisce che:
 - a) nel caso di congiunti (genitori, figli, fratelli o coniugi) con handicap fisico motorio di almeno 75%, risultante dal verbale di Invalidità Civile dell' Azienda Ulss, al fine di garantire agli stessi l'accessibilità alla sepoltura, sarà possibile, sentito il Responsabile del Servizio competente, derogare al normale ordine d'assegnazione.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 13 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

1. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n. 285/1990.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990.
3. Presso l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune dovrà essere sempre disponibile e aggiornata una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/1990. Tale planimetria dovrà essere messa a disposizione del Servizio di Polizia Mortuaria Cimiteriale e in caso di esternalizzazione del servizio alle aziende concessionarie o appaltatrici, così come previsto dall'art. 2 comma 4 del presente Regolamento.

ART. 14 – IL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che individua spazi da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a sistema di tumulazione individuale, per famiglie o collettività e tombe di famiglia di costruzione comunale;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi;
 - e) cellette ossario
 - f) nicchie cinerarie;
 - g) ossario comune
 - h) cinerario comune
 - i) cappelle gentilizia
 - j) tombe alla romana
 - k) tombe ipogee
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Az. U.L.S.S.. Si applica l'art. 139 del T.U. 18/08/2000, n. 267, e successive modificazioni.
3. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste deve risultare nella planimetria di cui all'art. 13 comma 3 del presente regolamento, così come previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 285/1990.
4. Ogni cinque anni il Comune provvede a verificare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo piano.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 15 – INUMAZIONE

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione della durata di minimo 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura diversa.
Analogamente sono inumati i resti mortali non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni ordinarie.
2. Tali campi saranno suddivisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di un riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

3. Ogni fossa, che dovrà avere le dimensioni previste dagli artt. 72 e 73 del DPR n. 285/1990, deve essere separata dalle altre ed in essa può essere inumata una sola salma; soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
4. Nel calare il feretro nella fossa si avrà la massima cura e rispetto. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o con mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nell'art. 71 del D.P.R. n. 285/1990.
5. Le spese per l'inumazione, fatti salvi i casi di cui all'art. 4 del presente Regolamento, sono a carico dei familiari in base alle tariffe comunali vigenti.

ART. 16 – LAPIDI E COPRITOMBA SULLE INUMAZIONI

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Servizio competente, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo, sul quale sarà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Le fosse per le inumazioni di persone aventi più di 10 anni di età debbono avere la profondità di mt. 2 x 2,20 di lunghezza e 0,80 di larghezza e debbono distare almeno 50 cm. L'una dall'altra. Le fosse dei fanciulli al di sotto dei 10 anni dovranno avere 2 mt. di profondità, mt. 1,50 di lunghezza e mt. 0,50 di larghezza e distare l'una dall'altra almeno 50 cm.
3. Trascorso un periodo di almeno sei mesi dalla sepoltura, sulle tombe dei campi comuni possono essere collocate lapidi o copritomba in sostituzione del cippo.
4. E' consentita ai privati l'installazione di un copritomba la cui superficie complessiva non potrà essere superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide la cui altezza non potrà essere superiore a mt. 0,90 dal piano di campagna. Disposizioni diverse e dimensioni specifiche del copritomba e/o della lapide potranno essere stabilite nel Piano regolatore cimiteriale;
5. Ogni manufatto posto sulla sepoltura di un defunto deve riportare, inciso in modo chiaro, il cognome e nome, la data di nascita e la data di morte. E' data la possibilità di aggiungere brevi frasi che, qualora non risultino consone al contesto, dovranno essere rimosse su richiesta del Servizio di Polizia Mortuaria.
6. E' altresì consentito collocare ornamenti (quali vasi, croci, ritratti, lumi, ceri, statue, etc.), purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo, e coltivare fiori e/o piante che dovranno essere mantenuti con cura e avere dimensioni tali da non superare la proiezione dell'area del copritomba e l'altezza massima prevista per la lapide. Disposizioni diverse potranno essere stabilite nel Piano regolatore cimiteriale;
7. Per la realizzazione dei manufatti e degli ornamenti sono consentiti materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti, rispettando le eventuali disposizioni impartite dal Servizio competente.
8. Per la realizzazione dei manufatti e degli ornamenti il soggetto interessato, o l'impresa dallo stesso incaricata, invia al Comune la comunicazione di inizio lavori, in duplice copia, accompagnata da una relazione che descriva le opere da realizzare e dimostri il rispetto delle caratteristiche di cui al presente Regolamento. La relazione deve essere integrata da un disegno in scala delle opere da eseguirsi. La relazione e il disegno anzidetti non necessitano della firma di un professionista abilitato.
Il Comune si riserva di verificare la conformità del progetto a quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale.
9. I lavori possono essere avviati alla scadenza del quindicesimo giorno successivo alla presentazione della comunicazione, salvo che l'Ufficio Tecnico, entro tale termine, non richieda eventuali variazioni. I lavori possono avviarsi anche prima di tale termine qualora il Servizio ne riconosca la regolarità.
10. Durante l'esecuzione dei lavori il personale a ciò incaricato deve essere in possesso della copia dell'assenso del Servizio competente, ove sufficiente ai sensi del comma precedente, la

comunicazione presentata al Servizio stesso riportante gli estremi di ricevuta; tale documentazione deve essere mostrata agli incaricati del Comune a semplice richiesta.

11. Per la completezza dell'esame delle comunicazioni, relazioni e disegni pervenuti, il Servizio competente può richiedere il parere dei competenti uffici comunali, anche ai fini di accertare l'eventuale necessità dell'acquisizione, sulle opere progettate, di permesso di costruire o autorizzazione ai sensi delle vigenti normative urbanistiche ed edilizie. Il termine di 15 giorni può in tale caso essere aumentato fino a 30 giorni. Il permesso di costruire o autorizzazione, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistiche, è dovuto per la realizzazione di tombe di famiglia in muratura, cappelle funerarie e di altri monumenti funebri da realizzare negli appositi spazi individuati dal Comune.
12. L'esecuzione dei lavori di cui ai commi precedenti, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
13. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione dei manufatti, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo saranno applicabili fino a quando il Comune non disporrà, con apposito provvedimento, di uniformare tutti i manufatti da collocare nei campi comuni di inumazione, realizzando a propria cura, ma con onere a carico del privato, i manufatti e gli ornamenti prescelti.

ART. 16 BIS – CAMPI DI INUMAZIONE SPECIALE “ALL'INGLESE” PER INDECOMPOSTI

E' fatta salva la possibilità di prevedere nei cimiteri comunali appositi campi di inumazione speciale eseguiti con il metodo denominato “all'inglese” per l'esclusiva inumazione di resti mortali non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni ordinarie.

In tali aree le superfici delle fosse e dei percorsi devono prevedersi allo stesso livello e sono uniformati, previo congruo assestamento del terreno, da generale mantenimento a prato.

Ogni fossa viene contraddistinta unicamente da un cippo in marmo bianco oppure da croce in legno di tonalità bianca affiorante per un'altezza massima di 80 cm. Sul cippo o sulla croce deve obbligatoriamente essere apposta una targhetta riportante i dati anagrafici del defunto con caratteri indelebili.

Il mantenimento del campo è ad esclusivo carico del Comune. E' vietato all'interno del campo e sulle fosse qualsiasi intervento e/o apposizione e installazione di accessori da parte di soggetti terzi. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono assolutamente vietati:

- d. l'installazione di coprifossa o cornici, la posa di vasi, cornici portafoto, statue e qualunque altro accessorio**
- e. la posa di prato a rotoli, la risemina dell'erba, la messa a dimora di piante, essenze e fiori sulla superficie delle singole fosse**
- f. qualunque intervento che causi movimentazione di terreno**
- g. ogni altra operazione che tenda a caratterizzare una fossa rispetto alle altre.**

Il Comune e/o il gestore cimiteriale sono tenuti a far rispettare tali prescrizioni e a rimuovere dalle fosse senza alcun preavviso ogni oggetto o accessorio vietato.

ART. 17 – TUMULAZIONE

1. Nella tumulazione ogni feretro dev'essere posto in loculo separato.
2. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi, nicchie o ossari - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un determinato periodo di tempo le spoglie mortali.
3. Le sepolture per tumulazione possono avvenire in tombe o cappelle di famiglia realizzate dai privati su aree in concessione comunale, tombe di famiglia realizzate dal Comune, loculi individuali realizzati dal Comune, nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali o di urne cinerarie.

4. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente Regolamento.
5. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne, adeguate alla collocazione del feretro, non inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70, larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda se tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 - commi 8 e 9 - del D.P.R. n. 285/1990.
6. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990.
7. Per gli ossari individuali l'ingombro minimo interno non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con il lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m 0,30 e di altezza m. 0,30.
8. Per le nicchie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,50, m 0,30 e m 0,30.
9. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, una di legno, e l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli art. 30 e 31 del D.P.R. 285/1990.
10. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, del cognome, data di nascita e di morte del defunto.
11. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R.. Il tumulo può altresì chiuso con piastra di marmo o di altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
12. I loculi, gli ossari e cinerari verranno dati in concessione, al momento del decesso, tenuto conto della data di protocollazione della domanda e seguendo nell'assegnazione lo scrupoloso ordine numerico partendo dall'alto al basso, dalla fila di sinistra a quella di destra, fino all'esaurimento.
13. In ogni loculo può essere contenuto un solo feretro; quando vi sia lo spazio sufficiente è consentita la tumulazione, nell'ambito di una stessa nicchia, loculo, ossarietto per ceneri e/o resti di cassette contenenti resti e urne cinerarie per un massimo di n. 2, di defunti che siano:
 - a) ascendenti o discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - b) i fratelli e le sorelle consanguinee;
 - c) il coniuge.

ART. 18 – LAMPADE VOTIVE , DECORAZIONI ED ISCRIZIONI SU TUMULAZIONI

1. Le iscrizioni, la collocazione di lampade votive e decorazioni (vaso porta fiori, porta foto, scritta, lampada votiva, eventuale decorazione) sono collocati, a cura e spese dei concessionari, nell'area della lapide dei loculi compresa all'interno delle borchie o altro sistema di fissaggio, in modo tale da rispettare il decoro generale delle sepolture a tumulazione e da non invadere le lapidi dei loculi adiacenti, nelle posizioni seguenti:
 - vaso porta fiori: in basso a destra;
 - porta foto: in alto a sinistra;
 - lampada votiva: in basso a sinistra;
 - scritta: nello spazio centrale tra il vaso e il porta foto, in posizione tale da non essere nascosta dai fiori;
 - eventuale decorazione: appena sotto la scritta.
2. Le scritte devono contenere nome e cognome, data di nascita e data di morte. Nelle epigrafi delle donne coniugate può essere indicato anche il nome del congiunto. E' data la possibilità di aggiungere piccole decorazioni e/o brevi frasi che, qualora non risultino consone al luogo, vanno rimosse su ordine del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino e nelle rispettive lingue per gli stranieri: in quest'ultimo caso la richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata dalla traduzione in italiano del testo.
4. Il vaso, il porta foto e la lampada, nonché l'eventuale decorazione, devono essere saldamente fissati alla lapide. I caratteri delle scritte devono essere fissati su appositi fori predisposti. L'eventuale stuccatura e levigatura delle lapidi deve mantenere il grado di finitura iniziale delle

stesse; è vietato lucidare al piombo, incerare la superficie o bordare la lapide con profili o montare oggetti diversi da quelli indicati.

5. Le lapidi, prima di essere collocate in opera, sono visionate da incaricati del Servizio di Polizia Mortuaria, che ne verifica la conformità a quanto prescritto.
6. E' vietato al concessionario sostituire la lapide apposta dal Comune o dal Servizio Polizia Mortuaria con altra avente caratteristiche cromatiche, tecniche o di materiale diverso.
7. Per le cellette ossario e le nicchie cinerarie si osservano, per quanto compatibili, le disposizioni delle lapidi per i loculi (vd. Art. 16 del presente regolamento).
8. Per consentire un miglior accesso ai loculi individuali e agli ossari/cinerari delle file superiori, è vietato posare ai piedi degli stessi qualsiasi oggetto (vasi di fiori, ceri, dediche, etc.).
9. Per le tombe di famiglia di costruzione comunale le iscrizioni e i porta foto per ogni singola salma tumulata potranno essere apposti sul sigillo della tomba stessa o su altra lapide collocata sopra lo stesso, secondo le disposizioni previste per le lapidi dei loculi. Per consentire un miglior accesso a ciascuna tomba di famiglia resta vietato posare qualsiasi oggetto nei pressi delle stesse o nei vialetti perimetrali.

ART. 19 – TUMULAZIONE PROVVISORIA

1. Un feretro può essere tumulato provvisoriamente nei seguenti casi:
 - a. in caso di ristrutturazione o ampliamento di uno dei cimiteri comunali;
 - b. per coloro che, avendo chiesto e ottenuto in concessione un'area cimiteriale, stanno eseguendo i lavori di completamento della tomba e non hanno ancora ottenuto la sua agibilità;
 - c. per coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione ad effettuare lavori di ristrutturazione di tombe private, allo scopo di liberare temporaneamente la tomba e consentire l'esecuzione dei lavori;
 - d. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato (in questo caso sarà dovuto solo il pagamento del canone concessorio).
 - e. in caso di mancanza di manufatti nel cimitero frazionale di residenza.
2. Sulla lapide della tumulazione provvisoria è vietata l'apposizione di iscrizioni o arredi di qualsiasi tipo a carattere permanente o tali da alterare la lapide stessa.
3. La concessione della tumulazione provvisoria deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale preposto. Il pagamento del canone è dovuto al momento della sottoscrizione dell'atto di concessione provvisoria con riferimento al periodo concesso, tenuto conto delle spese generali sostenute dall'Amministrazione.
4. Il provvedimento di provvisorietà, adottato dal Responsabile dei Servizi preposto, ha carattere eccezionale e non può avere durata superiore a 12 (o 18) mesi. E' possibile prorogare tale periodo a fronte di motivati ritardi nell'esecuzione dei lavori.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, qualora i lavori siano stati ultimati, ovvero non abbiano avuto luogo, oppure il concessionario non abbia ottenuto la proroga per il completamento dei lavori stessi, il Responsabile del Servizio preposto, previa diffida, provvede ad inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata provvisoriamente, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento di quanto dovuto.
6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e urne cinerarie.
7. La provvisorietà è soggetta ad un canone di utilizzo previsto nella tariffa, fissato in trimestri e calcolato dal giorno della tumulazione provvisoria fino al giorno dell'effettiva estumulazione; le frazioni del trimestre sono computate come trimestre intero. Congiuntamente al canone deve essere corrisposto un deposito cauzionale a garanzia delle operazioni di cui al comma 5, anch'esso previsto nella tariffa e rimborsato ad avvenuta tumulazione definitiva del feretro.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 20 – ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a minimo 10 anni , come fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990, fatto salvo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 1533 del 14.06.2002. Sono parificate ad esumazioni ordinarie quelle che si eseguono successivamente alla reinumazione per mancata mineralizzazione dopo il primo decennio.
2. Le esumazioni ordinarie sono disposte dal Sindaco con propria ordinanza e di norma verranno effettuate secondo l'ordine cronologico con cui i campi e le file vennero occupati. Le operazioni possono essere svolte dal 1° settembre al 30 giugno.
3. I familiari, mediante apposita richiesta da presentare ai Servizi demografici, hanno diritto alla conservazione dei resti in celletta ossario o in altra consona sistemazione prevista dal presente Regolamento. Qualora i familiari non presentino alcuna richiesta in tal senso, i resti rinvenuti saranno raccolti e depositati nell'ossario comune presente in ciascun cimitero.
4. Le operazioni di esumazione-traslazione ed ogni altra prestazione resa per la sistemazione dei resti mortali sono a carico dei familiari in base alle tariffe comunali vigenti.
5. Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, secondo le previsioni della Legge 09/01/1951, n. 204, sono esenti dai normali turni di esumazione e sono conservate fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli Ossari o Sacrari all'uopo costruiti.

ART. 21 – AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. E' compito del Responsabile dei Servizi demografici, in concerto con il Servizio competente, autorizzare le operazioni cimiteriali da svolgere nel territorio comunale e registrarle avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente, il Responsabile dei Servizi demografici cura la stesura di elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria nell'anno successivo.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere con congruo anticipo all'Albo pretorio, all'ingresso dei cimiteri e nei campi soggetti ad esumazione. La comunicazione deve contenere un'informativa sul trattamento previsto per i resti mortali.
4. Apposita comunicazione viene, inoltre, trasmessa ai familiari del defunto qualora rintracciabili.
5. Nel caso in cui non sia possibile rintracciare i familiari del defunto, i resti verranno depositati nell'ossario comune.

ART. 22 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e su autorizzazione del Responsabile dei Servizi demografici, per trasferimento in cimitero di altro Comune, per la sistemazione in celletta ossario o per cremazione, in seguito al rilascio di apposita autorizzazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei mesi dal 1° ottobre al 30 aprile, salvo i casi su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
3. Le esumazioni straordinarie su ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio igiene pubblica dell'Az. U.L.S.S. o un suo delegato.
4. Le esumazioni straordinarie sono autorizzate dal Responsabile del Servizio competente, previa verifica se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse

pubblicato dal Ministero della Sanità e sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Az. U.L.S.S. o di personale tecnico da lui delegato.

5. L'estumulazione straordinaria di salma di persona morta per malattia infettiva-diffusiva è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del servizio di medicina legale dell' Az.ULSS, o suo sostituto, dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 23 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, se la permanenza del feretro nel tumulo è inferiore al periodo di concessione;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Le estumulazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
5. Le estumulazioni straordinarie sono autorizzate dal Sindaco previa verifica se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità e sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Az. U.L.S.S. o di personale tecnico da lui delegato.
6. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'estumulazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Az. U.L.S.S. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
7. Le estumulazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite previa comunicazione al dirigente del servizio igiene pubblica dell'Az. U.L.S.S. o un suo delegato o di personale tecnico da lui delegato.
8. Le estumulazioni ordinarie sono disposte dal Sindaco con propria ordinanza.
9. Le estumulazioni sono autorizzate dal Responsabile dei Servizi preposto e vengono effettuate previa comunicazione del dirigente del servizio igiene pubblica dell'Az. U.L.S.S. o un suo delegato.
10. Annualmente, entro il 30 settembre, il Responsabile dei Servizi demografici cura la stesura di elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle sepolture in scadenza l'anno successivo. Tali elenchi debbono essere affissi all'Albo Pretorio e all'ingresso dei cimiteri, in occasione della Commemorazione dei Defunti e, possibilmente, per tutto l'anno successivo fino all'esecuzione dei lavori.
11. La scadenza della concessione viene comunicata al concessionario o eredi qualora rintracciabili. La comunicazione deve contenere un'informativa sul trattamento previsto per i resti mortali. Quando non sia possibile rintracciare il concessionario deve essere affissa analogo comunicazione sui manufatti in scadenza di concessione.
12. I feretri sono estumulati a cura della ditta che gestisce il servizio, con oneri a carico dei familiari secondo le tariffe vigenti approvate dal Comune.
13. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 25, vengono raccolti in cassette di zinco da collocare in cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi saranno collocati in ossario comune.
14. Il cadavere estumulato che non risulti in condizioni di completa mineralizzazione è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il successivo periodo di inumazione è determinato dai 2 ai 5 anni, secondo le disposizioni della Circolare n. 10 - punto 2) ultimo comma emanata dal Ministero della Sanità in data 31 luglio 1998.
Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 254/2003 i resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza del prescritto periodo possono essere cremati, previa autorizzazione, su istanza degli aventi titolo, senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione.

ART. 24 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono eseguite a pagamento.
2. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono gratuite, ai sensi dell'art. 7bis del D.L. 27/12/2000, n. 392, convertito con Legge 28/02/2001, n. 26, per le sole operazioni relative ad una salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione viene effettuata da parte del Servizio competente con oneri a carico dei familiari secondo le tariffe vigenti approvate dal Comune.
4. Per le esumazioni e le estumulazioni straordinarie richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura comprensiva dei costi del personale incaricato, relativa alle spese per le operazioni svolte.

ART. 25 – RACCOLTA DELLE OSSA

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni vanno depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ART. 26 – OGGETTI DA RECUPERARE

1. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte della salma, di indumenti o oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
2. Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso al momento della richiesta delle operazioni oppure almeno un giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.
3. Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto apposito *Verbale di rinvenimento e consegna* in duplice copia: una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti; l'altra verrà depositata agli atti.
4. Analogamente gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni su citate in assenza di reclamanti verranno registrati in apposito *Verbale di rinvenimento e consegna* redatto in duplice copia e affidati al Servizio di Polizia Locale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per 12 mesi. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, tali beni potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 27 – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. Al momento delle esumazioni, o alla scadenza delle concessioni, i materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse, previa sanificazione e ripristino.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del Servizio competente può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il secondo grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangano a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Le opere aventi valore artistico o storico non reclamate possono essere conservate dal Comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

ART. 28 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE E MODALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. E' istituito il Registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto presso il Servizio Demografici e Cimiteriali del Comune, su modello approvato dall'ufficio medesimo, in consonanza con eventuali indicazioni date dalla Regione Veneto;
2. L'autorizzazione di cui all'art. 79, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990, come modificato dall'art. 3 della legge 30/03/2001, n. 130, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato in presenza delle condizioni ivi indicate.
3. Le modalità operative sono determinate dall'Ufficio di Stato Civile. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'art. 3 comma 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130.

ART. 29 – URNE CINERARIE

A) Raccolta e trasporto delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.
2. L'urna deve recare all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e quella di morte del defunto.
3. Il trasporto dell'urna cineraria non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

B) Affidamento ceneri

1. L'urna cineraria può essere affidata al familiare del defunto quando vi sia espressa volontà del defunto, manifestata nei modi stabiliti dall'art.3 lett.b) della L.130/2001, o per volontà del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o nel caso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
2. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata in cimitero con oneri a carico dei familiari.
3. E' vietato l'affidamento congiunto dell'urna a più familiari anche dello stesso grado, nonché l'affidamento temporaneo e l'affidamento di quota parte delle ceneri.
4. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento dell'urna, per mutate sue condizioni personali e familiari, dovrà conferire le ceneri al cinerario comune o provvedere alla tumulazione in cimitero.
5. L'affidamento delle ceneri non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata o alla dispersione delle ceneri.

C) Affidatario unico

1. Nel caso di più familiari di pari grado, l'affidamento viene autorizzato ad uno solo di essi.
2. La richiesta di affidamento deve essere presentata da un solo istante all'ufficiale di stato civile e deve essere corredata dall'assenso scritto della maggioranza dei familiari di pari grado espresso tramite dichiarazione rilasciata con le modalità del DPR 445/2000.

D) Custodia dell'urna cineraria

1. L'urna cineraria affidata al familiare deve essere custodita, presso la propria abitazione, sotto la responsabilità dello stesso, in un luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, profanazioni, aperture o rotture accidentali e non deve essere abbandonata.
2. Non sono ammessi spostamenti temporanei dell'urna in sedi diverse da quella dichiarata dall'affidatario.
3. L'affidatario ha l'obbligo di comunicare all'ufficiale di stato civile ogni variazione di residenza sia all'interno del territorio comunale sia all'esterno.
4. Il comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi per verificare che la custodia avvenga nel rispetto delle norme.

E) Eredi

1. In caso di morte dell'affidatario l'erede che si prende in carico l'urna precedentemente affidata lo deve comunicare tempestivamente all'ufficiale di stato civile del comune di residenza del primo affidatario, corredando la comunicazione con le dichiarazioni di assenso all'affidamento della maggioranza degli eredi.
2. Diversamente l'erede può conferire l'urna al cinerario comune o provvedere alla sua tumulazione in cimitero.

F) Autorizzazione

1. L'urna cineraria viene affidata al familiare con autorizzazione scritta dell'ufficiale di stato civile.
2. L'autorizzazione viene redatta in tre esemplari di cui uno viene conservato dal comune, uno viene consegnato all'affidatario e il restante al crematorio o al custode del cimitero (in caso di urne già tumulate).

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 30 – ORARIO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco, che sarà affisso in appositi spazi all'ingresso dei cimiteri.
2. L'entrata di visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

ART. 31 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO VISITATORI

1. Nei cimiteri, di norma, si entra a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a cani o altri animali, fatta eccezione per i cani guida per ciechi;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza o in atteggiamenti e abbigliamento tali da rendere offesa al luogo.
 - c) a coloro che intendono svolgere attività di questua all'interno del cimitero.
3. Per motivi particolari e giustificati (salute, età, disabilità, ecc.), su assenso del Servizio di Polizia Mortuaria, è concesso il permesso di accedere ai cimiteri a mezzo di veicoli, subordinato alla verifica che ciò non arrechi danno ai cimiteri stessi.

ART. 32 – DIVIETI

1. Nei cimiteri, nelle zone immediatamente adiacenti e relative pertinenze, salvo diversa disposizione, è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi o altro;
 - d) gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - e) danneggiare attrezzature, aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
 - g) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Comune e l'assenso dei familiari interessati;
 - h) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - i) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - j) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei;
 - k) qualsiasi attività commerciale.
2. Chiunque tiene, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o offensivo verso il culto dei morti, o pronuncia discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà allontanato dal personale del Servizio di Polizia Mortuaria o altro incaricato e, se del caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.
3. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

ART. 33 – RITI FUNEBRI

- 1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2. Per le celebrazioni che possono dare luogo ad una numerosa partecipazione di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio competente.

ART. 34 – FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

- 1. Gli ornamenti con fiori freschi che non vengano rimossi appena avvizziti a cura di chi li ha depositi, potranno essere tolti dagli incaricati del Servizio di Polizia Mortuaria.

ART. 35 – MATERIALI ORNAMENTALI

- 1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, le epigrafi non autorizzate o non conformi alle autorizzazioni rilasciate dal Responsabile del Servizio competente, oppure indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da renderli non confacenti allo scopo per il quale sono stati collocati. I costi dell'intervento saranno addebitati al concessionario o agli aventi titolo.
- 2. Sarà disposto il ritiro o la rimozione dalle tombe degli oggetti (corone, vasi, piante, ecc.), che trasbordino dalle aree concesse, che coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, che non si addicano all'estetica del cimitero, che siano divenuti indecorosi col tempo.
- 3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'Albo pretorio e all'ingresso del cimitero per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- 4. Per la proprietà dei materiali ed oggetti di risulta valgono gli stessi criteri stabiliti all'art. 26 in quanto applicabili.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART. 36 – SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concessa, nei limiti previsti dal Piano regolatore cimiteriale la disponibilità di aree e l'uso di manufatti costruiti dal Comune. Sui progetti di costruzione di sepolture private su aree in concessione dovranno essere acquisiti i titoli abilitativi con le modalità previste dal vigente regolamento comunale.
2. Ogni variazione di carattere ornamentale, rispetto al progetto originario, e l'applicazione di epigrafi o accessori deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio competente. Gli aventi titolo devono presentare domanda su apposito modello.
3. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc.);
 - b) sepoltura per famiglie e collettività (tombe di famiglia, cappella gentilizia, ecc.)
5. Possono presentare domanda di concessione in uso dei manufatti (tombe di famiglia, cappelle gentilizie, ecc.) costruiti dal Comune e di aree cimiteriali per la costruzione di manufatti per sepolture private, i cittadini che possiedono i seguenti requisiti:
 - a) essere residenti nel Comune di Casale sul Sile da almeno 15 anni, al momento della richiesta;
 - b) siano nativi di Casale sul Sile o abbiano trascorso almeno 30 anni della loro vita in questo Comune o in esso risiedano i genitori e/o i figli e/o i fratelli o presso i cimiteri comunali siano sepolti i genitori e/o figli e/o fratelli;
6. La concessione è rilasciata a seguito di istanza scritta subordinatamente al pagamento del canone fissato con apposita deliberazione dalla Giunta Comunale.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste nella concessione amministrativa di bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. La concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole, le condizioni, le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/le persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, concessionari/e, ecc.;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - e) l'eventuale rinnovo del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
9. Qualora il Servizio competente accerti che non esistano contratti o altre prove documentabili di vecchie concessioni (pregresse al D.P.R. 803/1975 entrato in vigore dal 10/02/1976) i diritti dei titolari potranno essere accertati attraverso l'approntamento di atti notori resi ai sensi del D.P.R. 445/2000 dagli interessati con la comminatoria di sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci.

ART. 37 – DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'art. ~~37~~ **36** sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Fatti salvi i diritti acquisiti in forza di precedenti regolamenti e nell'ambito dei termini massimi stabiliti dalle vigenti normative nazionali, la durata è fissata:
 - a) in 99 anni per le aree destinate a sepoltura per famiglie, collettività o monumentali, dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione;
 - b) in 70 anni per i manufatti destinati alle sepolture per famiglia in tombe ipogee, dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione;
 - c) in 30 anni per gli ossarietti o nicchie cinerarie, dalla data di tumulazione;
 - d) in 30 anni per i loculi, dalla data di tumulazione;
3. A richiesta degli interessati è consentito un solo rinnovo:
 - per metà degli anni relativi alla durata della concessione originaria, nei casi indicati dalle lettere a) e b) del comma precedente, fatti salvi diritti acquisiti; oppure per uguale periodo;
 - per 10 anni nei casi di cui alla lettera d) del comma precedenteprevio pagamento del canone di concessione vigente al momento del rinnovo.
La richiesta di cui al sopracitato comma 3) potrà essere accolta a condizione che nel cimitero vi sia una disponibilità di manufatti.

ART. 38 – MODALITA' DI CONCESSIONE

1. La sepoltura individuale privata di cui al comma 4, lett. a), dell'art. ~~37~~ **36**, può concedersi solo in presenza della salma nel caso dei loculi, dei resti nel caso delle cellette ossario o delle ceneri nel caso delle nicchie cinerarie.
2. L'assegnazione dei manufatti **di nuova costruzione** disponibili viene effettuata dai ~~Servizi Demografici~~ secondo l'ordine progressivo di numerazione dei manufatti stessi, rispettando l'ordine di presentazione delle domande.
3. Nel caso che un loculo **o una celletta ossario o una nicchia cineraria** si renda libero/a per trasferimento di **salma o dei resti/ceneri**, per mancato rinnovo della concessione o per altra causa, lo stesso **manufatto**, previa esecuzione dei necessari interventi di manutenzione, può essere concesso alla prima richiesta pervenuta ~~all'ufficio comunale~~, indipendentemente dalla ubicazione ~~del loculo~~ e in deroga all'ordine di cui al comma ~~precedente~~ 12 dell' art. 17.
~~Nel caso si rendano liberi più loculi contemporaneamente, le nuove concessioni saranno accordate secondo l'ordine progressivo per singolo blocco.~~
4. Per poter ottenere la concessione di manufatti di cui sopra è necessario il possesso da parte del defunto, al momento della morte, dei requisiti di cui all'art. 12.
5. La concessione in uso delle sepolture di cui sopra non può essere trasferita a terzi.
6. La concessione di aree per la costruzione di sepolture per famiglie o collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
7. La concessione di tombe di famiglia è data in ogni tempo, secondo la disponibilità, osservando l'ordine di presentazione della domanda di concessione e seguendo l'ordine progressivo di numerazione dei manufatti.
8. Le concessioni non possono essere fatte a persone o ad Enti per fini di lucro o di speculazione.
9. Non è consentito, prima dello scadere della concessione, lo spostamento delle salme da un loculo ad un altro dello stesso cimitero o di altro cimitero comunale, fatti salvi i seguenti casi:
 - a) stabiliti con determinazione del Sindaco;
 - b) di trasferimento di salme, prima dello scadere della concessione, in cimiteri di altri Comuni;
 - c) di spostamenti da loculi a tombe di famiglia di nuova concessione;

- d) di spostamenti da manufatti che costituiscono sepoltura provvisoria a manufatti di nuova concessione per la sepoltura definitiva anche se in altro cimitero comunale.

ART. 39 – USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. La concessione in uso a tempo determinato dei loculi, delle cellette ossario e delle nicchie cinerarie è limitata, secondo i casi, alla salma, ai resti mortali, alle ossa o alle ceneri della persona in favore della quale venne stipulata, e non può essere trasferita a terzi. In caso di estumulazione straordinaria per altra destinazione del feretro, il concessionario deve rinunciare al loculo o alla celletta ossario-nicchia cineraria.
2. Le operazioni di tumulazione delle cassette o delle urne, fermo restando quanto disposto dall'art. 17 comma 13 del presente Regolamento, sarà effettuata con oneri a carico dei familiari interessati, secondo le tariffe in vigore al momento della collocazione delle stesse.
3. Il diritto d'uso delle tombe di famiglia a tempo determinato è riservato:
 - al concessionario;
 - al suo coniuge;
 - agli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - ai fratelli e sorelle;
4. La tumulazione in tombe di famiglia di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come previsto dall'art. 93, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990 (in via esemplificativa: i generi, le nuore, i suoceri, i cognati, i nipoti), è consentita previa richiesta scritta da parte del Concessionario al Servizio di Polizia Mortuaria. In caso di pluralità di concessionari la richiesta potrà essere prodotta anche da uno solo, purché la stessa consti del consenso degli altri.
5. Con la concessione viene conferito ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto non commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
6. Il concessionario può fare uso della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

ART. 40 – REGOLE GENERALI PER LA MANUTENZIONE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ritenesse prescrivere in quanto indispensabile o opportuna per motivi di decoro, di sicurezza, di igiene o di piena funzionalità del sepolcro.
2. Il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, alla realizzazione di ogni intervento necessario per tutelare l'incolumità pubblica e privata, connesso alla costruzione privata realizzata su area in concessione. Ove vi fosse inottemperanza da parte del concessionario vi provvederà d'ufficio l'Amministrazione comunale. I costi dell'intervento saranno addebitati al concessionario.
3. Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere autorizzati dal Responsabile del Servizio competente. I concessionari sono quindi tenuti a inoltrare l'istanza corredata da relazione e rappresentazioni grafiche. Il Settore competente rilascerà l'autorizzazione previa istruttoria.
4. Per le sepolture private costruite dal Comune e per le quali la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra l'una e l'altra, il gestore del Servizio di Polizia Mortuaria provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, ad esclusione:
 - a) della manutenzione delle parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) dell'ordinaria pulizia;
 - c) degli interventi di lieve rilevanza eseguibili senza particolari strumenti.

CAPO II - SUBENTRI E RINUNCE

ART. 41 – SUBENTRI

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, il coniuge o i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 40, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia Mortuaria entro i successivi 12 (dodici) mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente l'aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante dei concessionari nei confronti del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Servizio di Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 40, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione del rappresentante della concessione, il Servizio di Polizia Mortuaria provvede autonomamente individuandolo nel parente più prossimo del defunto per il quale è stata richiesta la concessione, secondo l'ordine stabilito dall'art. 74 e seguenti del Codice Civile.

ART. 42 – RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE

1. E' fatto obbligo a tutti i concessionari di rinunciare alla concessione di aree o manufatti, qualora, dopo aver provveduto alla sistemazione di salme, resti o ceneri in altro loco, siano rimasti inutilizzati, entro 1 anno dallo sgombero totale, pena la decadenza della concessione stessa.
2. E' vietata, la cessione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma, salvo autorizzazione, nel caso di tombe di famiglia, da parte della Giunta comunale.
3. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal/i concessionario/i o da tutti gli aventi diritto.
4. La rinuncia è consentita previa adozione di apposita deliberazione da parte della Giunta Comunale, delle concessioni di aree per tombe di famiglia e di tombe di famiglia costruite direttamente dal Comune.
5. E' altresì consentita la rinuncia alle concessioni di loculi e nicchie ossario cimiteriali, previa adozione dei necessari atti da parte del Responsabile del competente Servizio.
6. Nel caso di rinuncia di concessione di loculo o di nicchia ossario, il Comune non rimborserà al concessionario alcuna quota pagata al Comune all'epoca della concessione.

ART. 43 – TARIFFE

1. Le tariffe di concessione riguardanti la tumulazione (sepulture private) sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale e rese disponibile sul sito web del Comune. Le tariffe vengono stabilite tenendo conto dei seguenti parametri:
 - a) incidenza del costo sostenuto per l'opera pubblica;
 - b) incidenza del costo dell'area su cui sono stati edificati i loculi;
 - c) spese generali;
 - d) valore dell'area da dare in concessione.
2. I loculi e le nicchie ossario che si rendano liberi a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie ritornano in pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione secondo le tariffe vigenti.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 44 – REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990, è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica dei cimiteri o per altra ragione di interesse pubblico.
2. In tali casi la concessione è revocata previo accertamento dei relativi presupposti, e agli aventi diritto viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione e di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dal Comune.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia almeno un mese prima al concessionario, ove conosciuto o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme o dei resti rispettivamente in campo ed ossario comune.

ART. 45 – DECADENZA

1. La concessione è dichiarata decaduta nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ossa, ceneri o resti per i quali era stata ottenuta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo comprovati casi di forza maggiore;
 - b) quando venga accertato che la concessione è oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura previsto all'art. 39, comma 4;
 - d) quando la sepoltura privata risulti, per inerzia o per morte degli aventi diritto, in stato di abbandono per incuria e sia tale da creare pericolo per la pubblica incolumità, da accertarsi a cura del Servizio di Polizia Mortuaria eventualmente coadiuvato dall'Ufficio tecnico comunale, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti all'art. 41 ;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
2. In casi di irreperibilità, la diffida è pubblicata all'Albo Pretorio comunale e agli ingressi del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
3. Il provvedimento di decadenza, a norma dei commi precedenti, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

ART. 46 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Contestualmente al provvedimento di decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, dei resti, delle ossa, delle ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Verrà disposta, a seconda del caso, la demolizione o il restauro delle opere.

ART. 47 – ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 38, ovvero con la soppressione del cimitero (salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990).
2. Prima della scadenza del termine della concessioni di area per sepolture per famiglie o collettività gli interessati hanno facoltà, su richiesta, di rientrare in possesso degli elementi mobili, dei ricordi, delle decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati, opportunamente avvisati, non abbiano preventivamente disposto per la collocazione delle salme, dei resti, delle ossa o delle ceneri, vi provvederà il Servizio di Polizia Mortuaria, collocando i medesimi, previo avviso pubblico, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - LAVORI PRIVATI

ART. 48 – ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune o al Servizio di Polizia Mortuaria in base al presente Regolamento o ad altre disposizioni dagli stessi emanate, gli interessati si avvalgono dell'opera di imprese private a loro libera scelta.
2. I concessionari che si avvalgono dell'opera di privati imprenditori sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore.
3. Prima di eseguire lavori di collocazione di lapidi o copritomba, apposizione di epigrafi sulle sepolture in campo comune o private e di costruzione, manutenzione straordinaria delle sepolture private su area in concessione, i concessionari o gli aventi titolo devono munirsi delle autorizzazioni previste nel presente regolamento.
4. Ogni occupazione di suolo deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio competente. Le imprese devono recingere a regola d'arte i cantieri edili per evitare danni a cose, visitatori e personale di servizio ed adempiere a quanto stabilito dalla vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro.
5. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, rispettando l'orario e l'itinerario che verranno prescritti dal competente Settore, evitando di spargere materiali sul suolo del Cimitero o di imbrattare opere. L'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno danneggiato.
6. E' vietato alle imprese operanti nel Cimitero di allacciarsi a prese del Comune per la fornitura di energia elettrica. Tale allacciamento può essere consentito soltanto eccezionalmente e per ragioni di pubblica utilità dal Responsabile del Servizio competente, dietro rimborso al Comune del valore dell'energia consumata.
7. Per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle opere le imprese possono occupare il suolo limitrofo al cantiere per depositare materiale e arnesi. Al termine dell'orario di lavoro le attrezzature devono essere asportate dal Cimitero e riposte in zone concesse a tale scopo.
8. E' vietato accedere ai cimiteri con automezzi per la realizzazione di lavori senza autorizzazione del Responsabile del Servizio competente.
9. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere non è prescritta alcuna preventiva autorizzazione. Il personale addetto al cimitero vigilerà sulla corretta esecuzione di detti lavori e, qualora necessario, potrà impartire specifiche disposizioni.
10. E' vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori.
11. Il personale delle imprese e quello incaricato dell'esecuzione dei lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento e abbigliamento consono alla natura del luogo.

ART. 49 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE - COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. I progetti di costruzione di sepolture private sono sottoposti all'esame della Commissione edilizia comunale, ove nominata. I permessi di costruire sono rilasciati dal competente Responsabile dei Servizi Tecnici o, se nominato, dal competente Responsabile del procedimento, previo parere favorevole del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Az. U.L.S.S., o un suo delegato, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. n. 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nel permesso di costruire viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche.
4. Per i progetti relativi ad aree per sepoltura a sistema di inumazione la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, è subordinata all'ottenimento del relativo permesso di costruire.
8. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi e similari.

ART. 50 RESPONSABILITA' – DEPOSITO CAUZIONALE

1. I concessionari delle aree per la costruzione di sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al demanio comunale o a terzi.
2. I permessi di costruire di cui all'art. 50 sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

ART. 51 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e tenuto libero da cumuli di materiale.

ART. 52 – ACCESSO AI CIMITERI

L'orario di accesso ai cimiteri da parte di privati o imprese dagli stessi incaricate per l'esecuzione di lavori ammessi su sepolture private è fissato dal Responsabile del Servizio competente entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività, fatte salve particolari esigenze tecniche da riconoscere a cura del Servizio competente.

1. E' comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri nelle giornate comprese tra il 28 ottobre e il 5 novembre e durante le attività di svolgimento di funerali. I lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima del 28 ottobre di ogni anno.

ART. 53 – VIGILANZA

1. Il Comune vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, ai permessi di costruire o alle autorizzazioni rilasciate.
2. L'Ufficio Tecnico comunale, a lavori ultimati, relativamente ai soli permessi di costruire, acquisisce il certificato di collaudo e ultimazione lavori redatto dal direttore dei lavori e controfirmato dal Responsabile del Servizio competente; conseguentemente provvede, se del caso, allo svincolo del deposito cauzionale.

ART. 54 – OBBLIGHI E DIVIETI

1. Il Comune è tenuto a far rispettare il presente Regolamento da chiunque abbia accesso ai cimiteri.
2. Gli incaricati del Servizio di Polizia Mortuaria sono altresì tenuti a:
 - a) mantenere un comportamento consono alla natura del luogo;
 - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Ai suddetti è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri sia al di fuori di essi;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

ART. 55 – FUNZIONI , LICENZA

1. Le imprese di pompe funebri, su richiesta degli interessati , possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Servizio di Polizia Mortuaria, ma spettanti alle famiglie in lutto;
 - b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

ART. 56 – DIVIETI

1. E' fatto divieto alle imprese di pompe funebri:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni o a sistemi illeciti;
 - b) di sospendere il servizio assunto e già predisposto, per cause non di forza maggiore.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

ART. 57 – REGISTRO DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE

1. Presso i Servizi demografici è tenuto un registro per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari, su supporto informatico.
2. Ad ogni posizione, corrisponde un numero identificativo, che deve coincidere con quello corrispondente a ogni sepoltura nel cimitero.

ART. 58 – ANNOTAZIONI NEL REGISTRO DEI CONTRATTI

1. Viene registrata ogni sepoltura, ogni modificazione o cessazione che si verifica e ogni altra operazione cimiteriale.
2. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - c) la data e il numero di repertorio cui si riferisce la concessione;
 - d) la natura, la durata e la data della concessione;
 - e) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - f) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, ossa, resti o ceneri della sepoltura.

ART. 59- REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Viene redatto, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico (anche mediante strumenti informatici). Una copia dello stesso dovrà essere conservata negli archivi comunali, l'altra rimane presso il cimitero.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento della cartografia cimiteriali.

ART. 60 – SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

1. I servizi demografici tengono uno scadenziario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio predispone annualmente l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza l'anno successivo.

CAPO II - NORME TRANSITORIE

ART. 61 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano in quanto compatibili e fatti salvi i diritti acquisiti, anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia il concessionario che ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme più favorevoli dell'eventuale Servizio di Polizia Mortuaria precedente può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al

Servizio di Polizia Mortuaria gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità, al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Anche sulla base di verifiche storiche, il provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel periodo precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura.

ART. 62 – SEPOLTURE A TUMULAZIONE PREGRESSE

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

ART. 63 – NORME DI RINVIO

1. E' da intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione in contrasto con il presente regolamento.
2. Per quanto non espressamente indicato, nel presente Regolamento si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285, nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, n. 1265 e successive modifiche e integrazioni e nella Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 con relativi allegati .

ART. 64 – SANZIONI

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni anche alle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990, le quali sono punite ai sensi dell'art. 107 del medesimo, sono soggette a sanzione pecuniaria con le modalità di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U. 03.03.1934, n. 383 e successive modificazioni e integrazioni e della legge 24.11.1981, n. 689.

ART. 65 – DEROGA

Qualora si verificano casistiche non contemplate nel presente Regolamento, il Sindaco in qualità anche di Ufficiale di Stato Civile, previa comunicazione e parere favorevole della Giunta comunale , nel rispetto della normativa nazionale in vigore, è autorizzato a valutare l'opportunità di eventuali deroghe.

ART. 66 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entra in vigore decorsi i 15 giorni dalla data di seconda pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.